



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 833 c.nav.

Sinistro ad aeromobile italiano all'estero

Nel caso di sinistro occorso ad aeromobile italiano all'estero, l'autorità consolare italiana ne informa il ministro per l'aeronautica, il quale trasmette gli atti alla commissione tecnica amministrativa di inchiesta.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 6 aprile 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Ottavo — Delle inchieste tecniche sugli incidenti e sugli inconvenienti aeronautici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-833-sinistro-ad-aeromobile-italiano-all-estero/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it